



CITTÀ DI PIAZZA ARMERINA



REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA " VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
AGRO ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI**

ISTITUZIONE DELLA De. C. O.

(DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)



INDICE

- Art. 1** – Finalità e ambito di applicazione.
- Art. 2** - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni.
- Art. 3** - Istituzione del Registro De. C. O.
- Art. 4** - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro.
- Art. 5** - La struttura organizzativa.
- Art. 6** - Le iniziative comunali.
- Art. 7** –Le tutele e le garanzie.
- Art. 8** - Le attività di coordinamento.
- Art. 9** - Promozione di domande di registrazione ufficiali.
- Art. 10** - Riferimento alle normative statali e regionali.
- Art. 11** - Norme finali.



Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle Leggi Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ai sensi dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma di intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e come tale, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della Legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma ha la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, e pregio per qualità, siano meritevoli, di evidenza pubblica e di promuovere la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione comunale di origine);
 - b) dell'assunzione nella fattispecie di prodotti agro-alimentari che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti di iniziative di valorizzazione le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 5 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) d'intervenire mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui presente articolo sia meritevole di attenzione;
 - d) di promuovere e/o sostenere iniziative esterne favorendo, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e ricercando forme di sponsorizzazione da parte degli Enti, soggetti singoli a società, Associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività' agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
 - e) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

Art. 2

Istituzione di un Albo Comunale delle iniziative e manifestazioni

- 1 . Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 4, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolari attenzione e rilevanza pubblica.
2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno 5 (cinque) anni consecutivi.



Art. 3

Istituzione del Registro De. C. O.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari segnalati e denominati; a questi verrà attribuito un numero di iscrizione e saranno contrassegnati con apposito logo.

Art. 4

Le segnalazioni ai fini della iscrizione sul registro.

1. Le segnalazioni di prodotti agro-alimentari ai fini della iscrizione nel Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) possono essere presentate da chiunque abbia interesse a promuoverle.

2. Le produzioni agro-alimentari di cui al precedente comma potranno riguardare le seguenti tipologie:

- Bevande analcoliche, distillate e liquori;
- Carni fresche e loro preparazioni;
- Condimenti;
- Formaggi;
- Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati e loro derivati;
- Paste fresche, prodotti della panetteria, focacceria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria;
- Prodotti di origine animale e trasformati;
- Prodotti vegetali essiccati e conserve.

3. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare sia la zona di produzione (il territorio comunale) sia le caratteristiche del prodotto.

In particolare dovranno essere indicate:

- Il nome del prodotto;
- Le caratteristiche del prodotto stesso, laddove opportuno e/o necessario, le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura nel tempo in base agli usi , uniformi e costanti;
- I materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la produzione, la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
- La descrizione dei locali di produzione, di lavorazione di conservazione e stagionatura.

4. Sull'ammissibilità della iscrizione del Registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione nominata dal Sindaco e presieduta dal Sindaco stesso o suo delegato.

La Commissione sarà composta inoltre dal Presidente del Consiglio Comunale o suo delegato, da un rappresentante dell'Autorità Sanitaria (competente in materia alimentare), un rappresentante dell'Ispettorato Provinciale dell' Agricoltura di Enna, un esperto del Settore Agro-Alimentare, un Rappresentante dei consumatori, dai rappresentanti provinciali delle categorie Agricoltura, Commercio, Artigianato e dal Dirigente Comunale dell'ufficio Commercio e Artigianato.

La Commissione approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolati per la concessione della De.C.O.

NESSUN COMPENSO E' PREVISTO PER I COMPONENTI LA COMMISSIONE.

Funge da segretario il Responsabile del procedimento .



5. In ordine alla disciplina igienica inerente la produzione e la vendita dei prodotti De.C.O. ed alla relativa vigilanza igienico-sanitaria si rimanda a quanto previsto dalla Legge 289/62 e successive modifiche ed integrazioni,
6. Tutti i prodotti segnalati e iscritti all'Albo di cui all'art 3 possono fregiarsi della scritta De.C.O. completata dal numero di iscrizione.
7. Gli iscritti all'albo potranno utilizzare i prodotti di cui al comma precedente in caso di iniziative, manifestazioni e attività connesse.

Art. 5

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata all'interno dell'area Settore Attività Produttive.
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti al presente regolamento.

Art. 6

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune altresì, ricerca, ai fini della De.C.O. forme di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli Enti Locali.
4. Il Comune, potrà istituire forme di collaborazione con Università, Istituti di ricerca, etc.. al fine di migliorare nel solco della tradizione, i processi produttivi fermo restando il prodotto finale e la tipicità degli stessi.

Art. 7

Le tutele e le garanzie

1. Il Comune nei modi e nelle forme consentite dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivati dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentati di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Art. 8

Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste al presente regolamento, attua mediante i propri organi di Governo (Giunta e Sindaco) forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura dell'attività agro-alimentari riferita alle corrispondenti espressioni locali.



Art. 9

Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune sussistendo le condizioni previste dalla Legge promuove la presentazione al Ministro delle Politiche Agricole e alla Regione la domanda di registrazione dei prodotti agricoli ed alimentari ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o dell'attestazione di specificità, da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria.

2. Ai fini del riconoscimento DOP, IGP o AS, il Comune interverrà per sostenere l'iter procedurale delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) da più di cinque anni.

Il Comune nel rispetto di criteri e di modalità previste all'art.2 del Decreto MIPAF 350/99 promuove altresì l'inserimento dei prodotti De.C.O. nell'Elenco dei Prodotti Agro-alimentari Tradizionali di cui al Decreto Lgs. 173/98.

Art. 10

Riferimento alle normative Statali e Regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di normative Statali e Regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 11

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.